



CITTÀ DI PORTO SANT'ELPIDIO

Provincia di Fermo

ORDINANZA DEL SINDACO N° 15 DEL 29/04/2026

Oggetto:	STAGIONE BALNEARE 2026 ORDINANZA SINDACALE INIZIO STAGIONE BALNEARE. INDIVIDUAZIONE DELLE ACQUE BALNEARI NON ADIBITE ALLA BALNEAZIONE E PERMANENTEMENTE VIETATE.
-----------------	---

IL SINDACO

VISTA la vigente normativa in materia:

- Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva Comunitaria 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 “*Norme in materia ambientale*”;
- D. Lgs. n.116 del 30 maggio 2008 “*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*”;
- Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010 “*Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione*”;
- Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010;

VISTA la DGR Marche n.429 del 20.04.2026;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

VISTO il D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento agli artt.50 e 54, relativi, rispettivamente, alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco;

VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO lo Statuto Comunale;

PREMESSO che, fra le competenze comunali di cui all'articolo 5, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n.116/2008, c'è quella di delimitare, prima dell'inizio della stagione balneare, le acque non adibite alla balneazione e le acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale, garantendo, altresì, un'adeguata informazione al pubblico (art. 15 del D. Lgs. n. 116/2008);

PRESO ATTO che, la Regione Marche, con propria DGR n. 429 del 20.04.2026 già citata, ha stabilito che la stagione **balneare inizia il 1° maggio 2026 e termina il 20 settembre 2026** per le acque marino costiere;

PREMESSO che, sempre nella medesima DGR di cui sopra, la Regione Marche:

- o ha dato attuazione alla direttiva n.2006/7/CE sulle acque di balneazione, fornendo i seguenti elenchi:
 - acque di balneazione (BW) con propria classificazione;
 - punti di campionamento delle BW;
 - BW con divieto permanente di balneazione (YP);
 - BW che, nella stagione balneare (SB) precedente hanno avuto almeno una chiusura temporanea (sia di breve durata IBD, sia per tempi superiori alle 72 ore - YT);
 - punti di campionamento per il monitoraggio di sorveglianza algale;

- o **nel paragrafo G**, dell'allegato 1, ha dato indicazioni ed indirizzi all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Marche (ARPAM) e ai Comuni balneari;

DATO ATTO che:

- il tratto di costa appartenente al Comune di Porto Sant'Elpidio **prospiciente le foci dei fiumi e dei torrenti** non sono adibiti alla balneazione e per i quali è necessario apporre il divieto di balneazione e la cartellonistica informativa ai sensi dell'art.5, comma1, lett. a, del D.Lgs. n.116/2008;
- nel paragrafo F dell'allegato 1, Tabella 1 della DGR n.429 del 20.04.2026 sono riportati i tratti non adibiti alla balneazione:

COMUNE	FOCE Fiume	inizio tratto	fine tratto	Lung. (m)
Porto Sant'Elpidio	Chienti	Lat.43.2945 - Long. 13.7429	Lat. 43.2936 Long. 13.7433	115
Porto Sant'Elpidio	Tenna	Lat. 43.237497- Long. 13.776463	Lat. 43.2344 Long. 13.7788	579

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.32 della legge n.833/1978 e ai sensi dell'art.117 del D.Lgs.n.112/1998, sono attribuite al Sindaco, rispettivamente, le funzioni di igiene e sanità pubblica e la potestà di adottare

ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

CONSIDERATO che obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, disponendo ordini finalizzati alla tutela igienico – sanitaria ed alla sicurezza dei bagnanti;

ORDINA

1. di **NON DESTINARE ALLA BALNEAZIONE per motivi di sicurezza per tutta la durata della stagione balneare anno 2026**, le acque marino – costiere corrispondenti ai tratti individuati nel paragrafo F dell'allegato 1, Tabelle 1 della DGR n.429 del 20.04.2026 così descritti:

- **Foce del fiume Chienti**, acque prospicienti il tratto di costa di circa 115 metri compreso fra la foce del fiume Chienti (confine comunale Civitanova - Porto Sant'Elpidio) e l'inizio dell'acqua di balneazione IT011109034007 denominata: **“500 M SUD FOCE FIUME CHIANTI”**;
- **Foce del fiume Tenna**, acque prospicienti il tratto di costa di circa 579 metri compreso fra la fine dell'acqua di balneazione IT011109034009 denominata **“200 M NORD FOCE TENNA”** e la foce del fiume Tenna (confine comunale Porto Sant'Elpidio-Fermo):

COMUNE	FOCE Fiume	inizio tratto	fine tratto	Lunghezza (m)
Porto Sant'Elpidio	Chienti	Lat.43.2945 - Long. 13.7429	Lat. 43.2936 Long. 13.7433	115
Porto Sant'Elpidio	Tenna	Lat. 43.237497- Long. 13.776463	Lat. 43.2344 Long. 13.7788	579

precisando che non saranno svolti gli accertamenti qualitativi delle acque marine e non saranno previste attività di controllo e tutela dei bagnanti sulle suddette acque, in quanto **non adibite** alla balneazione;

2. che **SIA ADIBITO ALLA BALNEAZIONE** tutto il tratto di costa di competenza comunale, ad eccezione dei tratti di cui sopra, **sulla base dell'esito favorevole** delle analisi compiute dal competente servizio provinciale ARPAM nel mese di APRILE antecedente l'apertura della stagione balneare corrente;

ORDINA ALTRESÌ

- che sulle aree demaniali soggette al divieto di balneazione sia apposta e mantenuta, per tutta la durata della stagione balneare, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, adeguata cartellonistica, finalizzata ad informare correttamente i cittadini e i bagnanti riguardo alle misure di gestione adottate ed ai rischi sanitari associati alla fruizione di tali acque di non balneazione;
- che tale cartellonistica sia mantenuta integra e ripristinata o sostituita, qualora fosse oggetto di atti vandalici che ne causino il danneggiamento o la rimozione;

DISPONE

- o che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web del Portale delle Acque di balneazione del Ministero della Salute e venga resa nota a tutta la popolazione ed ai bagnanti, mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e pubblicazione sul sito web del Comune di Porto Sant'Elpidio;
- o che il presente atto, a cura dell'Ufficio Tecnico-Ambiente sia inviato a mezzo PEC, anticipandolo via e-mail, ai seguenti indirizzi:

DESTINATARIO	PEC	E-MAIL
Ministero della Salute	gab@postacert.sanita.it	dp.segreteria@sanita.it
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica	mase@pec.mase.gov.it	urp@mase.gov.it
Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio. P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa	regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it	balneazione@regione.marche.it
ARPA Marche	arpam@emarche.it	arpam.direzionegenerale@ambiente.marche.it
AST Fermo	ast.fermo@emarche.it	urp.ast.fm@sanita.marche.it
Capitaneria di Porto Ufficio Locale Marittimo	cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it	portosangiorgio@guardiacostiera.it
AATO 4	info@pec.aato4.it	info@aato4.it
Tennacola spa	infotennacola@pec.it	info@tennacola.it
Eco Elpidiense	ecoelpidiense@pec.it	tecnico@ecoelpidiense.it
Comando di Polizia Locale	psepoliziale@pec.elpinet.it	psevigili@elpinet.it

- o che gli Organi di Controllo preposti dalla normativa vigente verifichino l'esecuzione ed il rispetto della presente Ordinanza.

INFORMA

- o che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;
- o che l'inottemperanza al presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art.650 del Codice Penale;
- o che contro la presente ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Ancona (entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi della Legge n.1034 del 06/12/1971) oppure, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni dall'anzidetta pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971);

○ che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, l'unità organizzativa competente è il Settore Manutenzione del Patrimonio, Ambiente e Servizi Cimiteriali situato presso la sede comunale in via Umberto I n°485, ed il responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Catalini con recapito tel. 0734-908212 – tecnici istruttori Geom. Angelo Ventura tel. 0734-908211 mail a.ventura@elpinet.it Ing. Francesca Castellucci tel. 0734-908205 mail f.castellucci@elpinet.it - pec: pseprotocollo@postecert.elpinet.it .

IL SINDACO
CIARPELLA MASSIMILIANO